

Il giorno 19.12.2018

tra FCA Italy spa

e

le Organizzazioni Sindacali FIM, UILM, FISMIC, UGLM AQCFR territoriali di Torino

premesso che

- è stato presentato un articolato piano di investimenti che, per l'area di Torino, vedrà l'industrializzazione della nuova FIAT 500 ELETTRICA presso il sito "Mirafiori Plant/Unità Sottogruppi Lastratura Grugliasco" nonché consistenti interventi di prodotto sui modelli Maserati attualmente in produzione presso il Polo Produttivo Torino;
- per la realizzazione di tale consistente programma è fondamentale un adeguamento delle professionalità esistenti ai nuovi profili di competenza richiesti dall'attuazione del programma d'innovazione tecnologica in corso, attraverso l'acquisizione delle nuove conoscenze e competenze necessarie a realizzare un proficuo inserimento del personale dedicato allo sviluppo e alla produzione dei modelli ad alto contenuto tecnologico;
- con l'accordo del 26 aprile 2018 le Parti hanno previsto la realizzazione di un articolato programma di interventi formativi volto anche ad agevolare i processi di occupabilità dei lavoratori con limitazioni delle capacità lavorative, insieme alla previsione di misure finalizzate ad incentivare l'uscita di personale per il quale persistono, anche per le problematiche di cui sopra, significativi *gap* rispetto ai profili professionali richiesti dalla evoluzione tecnologica delle future attività;
- in particolare la suddetta intesa, alla luce della vigente normativa, ha previsto l'adozione di strumenti gestionali volti a favorire coloro i quali possano maturare a breve o nell'arco di alcuni anni i requisiti per la pensione nonché le disponibilità e scelte individuali, avendo comunque riguardo alle esigenze tecniche organizzative e operative aziendali, anche al fine di consentire un riequilibrio complessivo del personale, tutto ciò con particolare riguardo al Polo Produttivo Torino, ponendo altresì le premesse per futuri possibili ricambi generazionali;

tutto ciò premesso

le Parti convengono su un programma di uscite mediante l'attivazione da parte dell'Azienda di una procedura di riduzione di personale per un massimo di 1050 lavoratori (di cui 800 operai e 250 impiegati/quadri) appartenenti ai siti/enti "Mirafiori Plant/Unità Sottogruppi Lastratura Grugliasco" e "Avv. Giovanni Agnelli Plant" del Polo Produttivo Torino, Strutture Centrali dell'area torinese, Mirafiori Powertrain Plant, Mirafiori Presse e Costruzione Stampi di FCA Italy s.p.a..

I criteri d'individuazione dei suddetti lavoratori, come previsto nell'intesa del 26 aprile 2018, saranno volti a favorire coloro i quali possano maturare a breve o nell'arco del periodo di fruizione

della NASPI i requisiti per la pensione, verificate le individuali disponibilità non oppostive degli stessi.

I lavoratori interessati dovranno dichiarare autonomamente di possedere i requisiti per accedere a un trattamento di quiescenza entro l'indicato periodo, producendo idonea documentazione, sollevando l'Azienda da ogni onere di verifica e responsabilità in merito. Inoltre l'Azienda, per i lavoratori che manifestino la volontà di accedere all'A.P.E. aziendale, è disponibile, previo accordo individuale con il lavoratore interessato e previa consegna da parte dello stesso della idonea documentazione attestante il possesso dei necessari requisiti per accedere all'A.P.E, a incrementare il montante contributivo individuale maturato dal lavoratore, tramite versamento all'INPS di un importo pari alla contribuzione prevista in materia di prosecuzione volontaria secondo le disposizioni vigenti in materia.

A integrazione dei criteri di individuazione dei lavoratori di cui sopra, nell'ambito del numero complessivo di uscite dichiarato, potranno inoltre essere favorite, compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e operative aziendali e le specifiche competenze professionali richieste da tali esigenze, eventuali scelte individuali dei lavoratori.

Fermo restando il numero complessivo massimo di uscite, l'individuazione dei lavoratori interessati, che sarà definita sulla base del criterio di priorità temporale e con particolare riguardo ai lavoratori indicati al terzo alinea della premessa, al fine di rispettare i criteri convenzionalmente definiti nella presente intesa, potrà avvenire anche in variazione rispetto alla collocazione organizzativa aziendale degli stessi che sarà indicata in avvio di procedura.

Le Parti convengono inoltre che i lavoratori, individuati in base ai criteri convenzionali di cui sopra, saranno chiamati a sottoscrivere un verbale di conciliazione, da formalizzare con la procedura di cui agli artt. 410 e segg. c.p.c. secondo la bozza che si allega al presente accordo a costituirne parte integrante (allegato A).

A fronte della sottoscrizione del suddetto verbale, l'Azienda riconoscerà ai lavoratori interessati una somma lorda a titolo di incentivazione all'esodo, ragguagliata alle fasce retributive degli stessi e al periodo previsto per la loro permanenza in NASPI, secondo gli importi definiti nella tabella allegata (allegato B), anch'essa parte integrante del presente accordo.


Le Parti si danno inoltre atto che in occasione della formalizzazione del verbale di conciliazione di cui sopra potranno essere anche definite possibili rivendicazioni economiche connesse all'intercorso rapporto di lavoro. In questo caso la definizione delle suddette rivendicazioni avverrà secondo quanto previsto dai punti 4 e 5 del verbale di conciliazione, anch'esso allegato al presente accordo (allegato A bis) quale sua parte integrante.

Al fine di consentire una efficace gestione delle uscite sulla base dei previsti tempi di maturazione dei requisiti di accesso al pensionamento, nel rispetto delle esigenze tecniche, organizzative e operative aziendali, le Parti convengono che la Società di appartenenza procederà al licenziamento dei lavoratori interessati, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, comma 4, della Legge 236/93, a partire dalla data di esperimento della procedura di riduzione di personale ex artt. 4 e 24 della Legge n.223/1991 ed entro il 31 luglio 2019.

Pertanto, al fine di dar corso a quanto definito nel presente accordo, l'Azienda attiverà tempestivamente la procedura di cui agli artt. 4 e 24 della legge n. 223/1991 che sin da ora le Parti si impegnano a esperire con esito positivo sulla base dei contenuti della presente intesa.


Letto, confermato e sottoscritto

Per FCA Italy spa



per le Organizzazioni sindacali

FIM, UILM, FISMIC, UGLM, AQCFR
territoriali di Torino



Romano
Massimo
Fabrizio
Antonio
Giovanni

allegato A

VERBALE DI CONCILIAZIONE IN SEDE SINDACALE

(art. 411, comma 3, c.p.c.)

Il giorno, in Torino (TO), si sono incontrati:
la FCA Italy s.p.a., P.IVA con sede legale in Torino (TO), (di seguito denominata anche "la Società" oppure "l'Azienda"), rappresentata dal sig. nato a, C.I. n.
rilasciata dal Comune di in data .../.../....., in qualità di procuratore a mezzo procura notaio
..... del, rep.

e

Il lavoratore Sig., nato a, Codice Fiscale, C.I. n. rilasciata
dal Comune di in data .../.../....., (di seguito denominato anche "il Lavoratore"),
alla presenza

del Sig. dell'O.S. in qualità di conciliatore, con firma depositata presso la I.T.L. di
Torino, per transigere e prevenire l'insorgere di eventuali controversie collegate al rapporto intervenuto tra le
Parti.

Il conciliatore, accertata l'identità delle parti, i poteri e le capacità di ciascuna di esse a conciliare la
controversia in esame, ha preventivamente provveduto ad avvisare le parti stesse circa gli effetti propri della
conciliazione in sede sindacale, giusto il combinato disposto dell'art. 2113, comma 4, c.c., dell'art. 410,
comma 1, c.p.c. e dell'art. 411 c.p.c. come modificati dalla L. n. 533/1973.

PREMESSO CHE

- Tra la FCA Italy s.p.a. e il Sig. è intercorso un rapporto di lavoro subordinato.
- L'azienda ha avviato procedura di licenziamento collettivo ai sensi degli artt. 4 e 24 L.223/91.
- In conformità a quanto concordato nell'Accordo Sindacale del, con lettera in data la FCA Italy s.p.a. ha comunicato il licenziamento al Sig.
- Il Sig., avendo preso atto di quanto convenuto nel citato Accordo Sindacale, dichiara di aderire incondizionatamente a quanto nello stesso previsto.

Tutto ciò premesso le parti convengono e stipulano quanto segue in un unico ed inseparabile contesto.

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo, le cui clausole devono intendersi inscindibilmente connesse le une con le altre.
2. La FCA Italy s.p.a., in applicazione di quanto previsto nell'Accordo sindacale richiamato in premessa, si impegna a corrispondere in via conciliativa quale incentivo all'esodo al Sig., in aggiunta alle spettanze di fine rapporto, l'importo lordo di = (.....), che sarà erogato contestualmente alla liquidazione dell'indennità sostitutiva del preavviso e del TFR secondo le modalità contrattuali in atto.
3. Il Sig. accetta l'importo di cui al precedente punto 2. e rinuncia a impugnare il licenziamento e a far valere eventuali diritti risarcitori verso la Società in riferimento alle previsioni di cui all'art.15, comma 6, della Legge 29 aprile 1949, n.264 e successive modifiche e integrazioni.

Il presente verbale sarà depositato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 410 e 411 c.p.c., presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente a cura della parte interessata in caso di necessità.

Letto, confermato e sottoscritto.

per la Società

Il conciliatore

Il Lavoratore

IDENTIFICAZIONE DELLE PARTI

- Per l'Azienda il Sig. identificato a mezzo documento (.....) n°, rilasciato da in data
- Il lavoratore, Sig. identificato a mezzo documento (.....) n°, rilasciato da in data

allegato A bis

VERBALE DI CONCILIAZIONE IN SEDE SINDACALE

(art. 411, comma 3, c.p.c.)

Il giorno, in Torino (TO), si sono incontrati:

la FCA Italy s.p.a., P.IVA con sede legale in Torino (TO), (di seguito denominata anche "la Società" oppure "l'Azienda"), rappresentata dal sig. nato a, C.I. n. rilasciata dal Comune di in data .../.../....., in qualità di procuratore a mezzo procura notaio del, rep.

e

Il lavoratore Sig., nato a, Codice Fiscale, C.I. n. rilasciata dal Comune di in data .../.../....., (di seguito denominato anche "il Lavoratore"),
alla presenza

del Sig. dell'O.S. in qualità di conciliatore, con firma depositata presso la I.T.L. di Torino, per transigere e prevenire l'insorgere di eventuali controversie collegate al rapporto intervenuto tra le Parti.

Il conciliatore, accertata l'identità delle parti, i poteri e le capacità di ciascuna di esse a conciliare la controversia in esame, ha preventivamente provveduto ad avvisare le parti stesse circa gli effetti propri della conciliazione in sede sindacale, giusto il combinato disposto dell'art. 2113, comma 4, c.c., dell'art. 410, comma 1, c.p.c. e dell'art. 411 c.p.c. come modificati dalla L. n. 533/1973.

PREMESSO CHE

- Tra la FCA Italy s.p.a. e il Sig. è intercorso un rapporto di lavoro subordinato.
- L'azienda ha avviato procedura di licenziamento collettivo ai sensi degli artt. 4 e 24 L.223/91.
- In conformità a quanto concordato nell'Accordo Sindacale del, con lettera in data la FCA Italy s.p.a. ha comunicato il licenziamento al Sig.
- Il Sig., avendo preso atto di quanto convenuto nel citato Accordo Sindacale, dichiara di aderire incondizionatamente a quanto nello stesso previsto.

Tutto ciò premesso le parti convengono e stipulano quanto segue in un unico ed inseparabile contesto.

4. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo, le cui clausole devono intendersi inscindibilmente connesse le une con le altre.
5. La FCA Italy s.p.a., in applicazione di quanto previsto nell'Accordo sindacale richiamato in premessa, si impegna a corrispondere in via conciliativa quale incentivo all'esodo al Sig., in aggiunta alle spettanze di fine rapporto, l'importo lordo di = (.....), che sarà erogato contestualmente alla liquidazione dell'indennità sostitutiva del preavviso e del TFR secondo le modalità contrattuali in atto.
6. Il Sig. accetta l'importo di cui al precedente punto 2. e rinuncia a impugnare il licenziamento e a far valere eventuali diritti risarcitori verso la Società in riferimento alle previsioni di cui all'art. 15, comma 6, della Legge 29 aprile 1949, n. 264 e successive modifiche e integrazioni.
7. a fronte ed a tacitazione e rinuncia di ogni e qualsiasi ulteriore pretesa da parte del lavoratore, l'Azienda erogherà in aggiunta alle normali competenze di fine rapporto, in via di transazione generale e novativa, al Sig., l'ulteriore importo forfetario lordo di € 650 (seicentocinquanta/00), che anch'esso verrà erogato contestualmente alla liquidazione dell'indennità sostitutiva del preavviso e del TFR;
8. in particolare nell'accettare l'ulteriore somma prevista dal punto 4 il Sig. dichiara che, con la corresponsione di tale somma, rinuncia nei confronti della FCA Italy s.p.a. e nei confronti delle altre Società facenti parte del Gruppo FCA ad ogni ulteriore pretesa economica, dedotta e/o deducibile che nell'intercorso rapporto di lavoro e sua cessazione possa trovare origine e fondamento a qualsiasi titolo legale, contrattuale, risarcitorio, e così, in via esemplificativa ma non esaustiva, per incidenza sul trattamento di fine rapporto dei compensi relativi a lavoro straordinario e festivo, indennità sostitutive di ferie e permessi non goduti, festività e premi e per incidenza dei compensi relativi al lavoro straordinario, notturno e festivo su qualsiasi istituto.

Il presente verbale sarà depositato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 410 e 411 c.p.c., presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente a cura della parte interessata in caso di necessità.

Letto, confermato e sottoscritto.

per la Società

Il conciliatore

Il Lavoratore

IDENTIFICAZIONE DELLE PARTI

- Per l'Azienda il Sig..... identificato a mezzo documento (.....) n°, rilasciato da in data
-
- Il lavoratore, Sig. identificato a mezzo documento (.....) n°, rilasciato da in data



ALLEGATO B**TABELLA INCENTIVI**

Importi lordi di incentivazione erogabili a seguito della sottoscrizione del verbale di conciliazione ex art. 410 e segg. c.p.c.

Importi (€ lordi)	1ª FASCIA RETRIBUTIVA	2ª FASCIA RETRIBUTIVA	3ª FASCIA RETRIBUTIVA	4ª FASCIA RETRIBUTIVA
	fino a € 24.500	da € 24.501 a € 28.500	da € 28.501 a € 32.000	oltre € 32.000
Permanenza in NASPI di:	Incentivazione	Incentivazione	Incentivazione	Incentivazione
6 mesi (**)	4.000,00	4.750,00	5.500,00	7.500,00
12 mesi (**)	9.000,00	10.750,00	12.500,00	16.500,00
18 mesi (**)	14.500,00	17.250,00	20.000,00	26.500,00
24 mesi (**)	21.000,00	24.750,00	28.500,00	38.000,00

(**) LA PERMANENZA IN NASPI PER PERIODI INFERIORI O INTERMEDI PREVEDE IMPORTI PROPORZIONATI ALL'EFFETTIVA DURATA DELLA NASPI